

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

(Omissis) (...)

TITOLO III

Scrutinio

(Omissis) (...)

ART. 45

Validità e nullità delle schede e dei voti

(Omissis) (...)

3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente ¹.

(Omissis) (...)

TITOLO V

Contemporaneità di elezioni

ART. 59

Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
3. In caso di contemporaneità di elezioni:
 - a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché gli orari della votazione, sono disciplinati dalla presente legge;
 - b) l'autenticazione delle schede di votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d);
 - c) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;

1) La disposizione si applica per analogia al voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.

- d) le buste contenenti le schede avanzate alla chiusura della votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengono trasmesse, per il tramite del comune, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
- e) compiute le operazioni di cui alla lettera c), l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo alle elezioni regionali; lo scrutinio relativo, nell'ordine, alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali è rinviato alle ore quattordici del martedì successivo alla votazione.

(Omissis)

(...)

TITOLO VI

Regime delle spese

ART. 61

Spese per il procedimento elettorale

1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.

ART. 62

Spese sostenute direttamente dalla Regione

1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
 - a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
 - b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
 - c) la stampa delle schede di votazione;
 - d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;

- e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
- f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
- g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
- h) le spese postali derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, le spese postali relative alla spedizione delle tessere elettorali e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.

ART. 63

Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il primo aggiornamento ha luogo nel 2013. Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

ART. 64

Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni

1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

- a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
 - b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
 - c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il primo aggiornamento ha luogo nel 2013. Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.

TITOLO VII

Informatizzazione

Capo I

Procedure informatizzate

ART. 65

Finalità

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
 - a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
 - b) eliminare gli errori materiali;
 - c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.

ART. 66

Modalità

1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
 - a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
 - b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
 - c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
 - e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
 - f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
 - g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.

ART. 67

Applicazione

1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.

Capo II

Voto e scrutinio elettronico

ART. 68

Finalità

1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.

ART. 69

Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico

1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.

2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.

3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.

ART. 70

Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico

1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.

TITOLO VIII
Propaganda elettorale^{2 3}

Capo I
Disciplina della propaganda elettorale

ART. 71

Manifesti di propaganda elettorale

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.

ART. 72

Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati

-
- 2) Per il divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione si veda la l. 13.10.2010, n. 175.
 - 3) Il generale divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i militari è disciplinato dagli artt. 1483 e 1484 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66. Infatti i militari, solo se candidati alle elezioni, possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Sono posti, a tal fine, in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale.
-

di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, è il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.

4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendere il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.

5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

ART. 73

Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.

2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.

3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.

4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzon-

tale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.

5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.

ART. 74

Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.

2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

ART. 75

Silenzo elettorale

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

ART. 76

Sanzioni

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;

- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

(Omissis)

(...)

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE
Parte interna della scheda di votazione ⁴

(Omissis) (...)

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, in misura omogenea, il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione con accanto, a destra, il nome e il cognome dei candidati stessi. Sulla destra del nome e cognome sono riprodotti, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste circoscrizionali collegate, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome degli stessi sono collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo o ai rettangoli che contengono la lista o le liste circoscrizionali collegate.

I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo dello stesso candidato alla carica di Presidente della Regione devono essere contenuti nel medesimo spazio. Qualora in uno spazio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Regione collegato a più di nove liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio; in questo caso, il numero dei contrassegni riprodotti nelle altre parti è pari al massimo al numero dei contrassegni della predetta coalizione.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I rettangoli più ampi contenenti il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome degli stessi sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera a), efficace per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e la riga per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza sono disposti, all'interno del più ampio rettangolo relativo al collegato candidato alla carica di Presidente della Regione, secondo l'ordine determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 3,

4) Ai sensi dell'art. 6 bis, c. 3 ter, della l.r. 9.3.1995, n. 14, nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla presente legge, in quanto compatibili.

lettera b); secondo il medesimo ordine sono disposti anche i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Nel caso in cui vengano aggiunte eventuali parti successive, la scheda è piegata verticalmente in modo che le prime due parti ricadano sulla terza e sulla quarta e poi il tutto sulle due parti successive; dopodichè la scheda è piegata verticalmente a metà. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.